

MANUELA GIOBBI

*Sostenibilità ambientale, dimensione energetica e diritti umani**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ambiente e energia. Il principio *no one is left behind*. – 3. Sviluppo sostenibile e «dimensione energetica». – 4. Responsabilità per riscaldamento globale. *Climate change litigation*. – 5. Risoluzione *The human right to a clean, healthy and sustainable environment* dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Diritti umani. – 6. Rilievi conclusivi.

1. L'uso accorto e razionale delle risorse naturali costituisce uno degli aspetti di primaria importanza per la sostenibilità ambientale e la tutela dei diritti umani¹. L'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea mira a tutelare le persone e gli ecosistemi e a far sí che ciascuna attività possa essere riferibile al principio di precauzione, ma anche al principio del «non nuocere» posto alla base del *Green Deal* europeo² al fine di non superare i c.d. *Planetary Boundaries*, oltre i quali i cambiamenti ecologici vengono considerati irreversibili³ (M. Pennasilico, 2020).

L'attuazione di tali principi richiede il contributo collaborativo di tutti i settori. La trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e la

* Il presente lavoro è un risultato delle attività svolte come ricercatrice grazie al programma PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, Asse IV, Azione IV.6 – «Contratti di ricerca su tematiche Green», CUP J15F21001070008, condotto presso l'Università di Camerino.

¹ Art. 191, paragrafo 1 Tratt. FUE. L'uso responsabile delle risorse naturali ha assunto una progressiva centralità. Il Trattato di Maastricht del 1992 prevedeva tra gli obiettivi l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Successivamente tali finalità sono state confermate dai Trattati di Amsterdam e di Lisbona.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il *Green Deal* europeo, COM(2019) 640 *final*; Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, in GUUE, 9 luglio 2021, L 243/1.

³ Sull'argomento v., M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *rqda.it*, 2020, p. 9.

«dimensione energetica» divengono tutti fattori determinanti per la preservazione degli interessi ambientali e il pieno sviluppo della persona umana⁴ (M. Pennasilico, 2014). Così, anche la relazione tra energia e ambiente presuppone un equilibrio tra le risorse «ereditate» e quelle da «preservare» all'interno delle complesse dinamiche del consumo e della produzione, affinché, conformandosi allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà, non vengano compromessi i bisogni delle generazioni presenti e future.

2. L'ampia utilità offerta dall'uso ragionevole ed equo delle fonti energetiche rinnovabili per il conseguimento della neutralità climatica e dello sviluppo sostenibile⁵ (Direttiva 2018/2001/UE) è già stata posta in rilievo dal *Report Our Common Future*, c.d. Rapporto Brundtland⁶.

Nel Rapporto si specifica che la scelta di sistemi produttivi sostenibili corrisponde al futuro livello di salubrità dell'ambiente e della fornitura di servizi essenziali per la vita umana. La possibilità di accedere all'energia viene indicata come un bisogno umano che tuttavia può essere soddisfatto solamente mediante un cambiamento delle tecniche di produzione. Dalla mancata equità della distribuzione energetica dipende inoltre il livello della povertà, la quale costituisce uno dei principali fattori del degrado ambientale e un parametro di valutazione del livello di qualità della vita.

La recente normativa europea sull'uso delle fonti rinnovabili⁷ prevede l'obbligo per ogni Stato membro di adeguare i piani nazionali per l'energia

⁴ Sul punto v., M. PENNASILICO, *Ambiente e diritti umani*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 45 ss. ove rileva che il diritto all'ambiente si colloca tra i diritti umani di «terza generazione» altrimenti definiti «diritti collettivi» o «solidali».

⁵ Nel cons. 45, Direttiva (UE) 2018/2001 si evidenzia l'opportunità di assicurare la coerenza tra gli obiettivi della normativa europea con il diritto dell'ambiente dell'Unione, oltre che del contributo dell'energia rinnovabile al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici.

⁶ United Nations, *Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future* del 1997, c.d. Rapporto Brundtland, in www.unep.org/are/admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/nachhaltige-entwicklung/brundtland-report.html.

⁷ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in GUUE, 21 dicembre 2018, L 328/82.

e il clima alla «dimensione dei diritti umani» affinché *no one is left behind*, come peraltro già espresso dal *Next Generation EU* e quale presupposto necessario a garantire la piena attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030. Affinché il principio che «nessuno venga lasciato indietro» diventi effettivo occorre adottare misure di contrasto alla povertà e al degrado ambientale in tutte le manifestazioni e dimensioni, in quanto le conseguenze dannose vanno ad incidere sulle persone e in misura ancora maggiore su coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità. La necessità di modificare i comportamenti energetici, facendo sí che ogni scelta possa inserirsi in un processo di salvaguardia degli ecosistemi e di tutela delle persone diventa dunque uno degli obiettivi principali da realizzare.

La diversificazione della produzione energetica assume in tale contesto una dimensione in evoluzione che non può essere considerata scindibile dallo sviluppo sostenibile, proprio in quanto riferibile ad una pluralità di interessi tutti meritevoli di tutela. In tal senso, ogni istanza di protezione degli ecosistemi trova sempre la propria finalità negli interessi di tutti gli individui presenti e futuri, come peraltro indicato nel programma dell'Agenda 2030.

Se l'ambiente costituisce un bene comune, la cui decarbonizzazione è in parte dipendente dalla variabilità della generazione energetica, l'uso ottimale delle risorse naturali diventa funzionale al raggiungimento di un ragionevole equilibrio tra i bisogni delle persone ed uno sviluppo sostenibile eterogeneo e globalizzato⁸ (Regolamento 2018/1999/UE).

L'uso dell'energia da fonti rinnovabili in conformità al principio della sostenibilità è sempre proteso ad elevare la qualità dell'ambiente, nonché a promuovere il rispetto dei diritti umani. Tuttavia, uno sviluppo sostenibile economico, sociale, ambientale, che risulti anche equilibrato ed integrato costituisce una sfida globale e non solamente un programma dei singoli Stati. Si delinea in tale contesto la necessità di un quadro normativo volto

⁸ Il Regolamento (UE) 2018/1999 che disciplina la *governance* dell'Unione dell'energia e l'azione per il clima, include tra le cinque dimensioni dell'energia proprio il processo di decarbonizzazione. Le ulteriori dimensioni riguardano la sicurezza energetica, il mercato interno dell'energia, l'efficienza energetica, la ricerca, l'innovazione e la competitività.

ad accentuare la rilevanza internazionale di un contemperamento complessivo e unitario di tali diritti⁹ (P. Perlingieri, 2016).

L'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili diviene allora una specifica «dimensione»¹⁰ dello sviluppo sostenibile¹¹, che non è solo economica, ma è funzionale al benessere di tutte le generazioni¹² (P. Perlingieri, 2005; M. Pennasilico, 2014; G. Arconzo, 2021).

3. La *green energy* introduce un sistema produttivo che attribuisce una diversa centralità alla tutela della persona e contribuisce alla salvaguardia di

⁹ P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 322, il quale rileva che la problematica dell'ambiente e dello sviluppo deve essere affrontata in una prospettiva unitaria «facendo perno sulla pluralità delle fonti non soltanto nazionali e di livello ordinario, ma anche di rango costituzionale, europeo e internazionale»; ID., *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 76 ss.

¹⁰ Il ruolo fondamentale dell'energia nella decarbonizzazione del sistema era già stato prospettato nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni. La dimensione energetica del cambiamento climatico, COM(97) def. del 14 maggio 1997. Nella Comunicazione la «dimensione energetica» nel cambiamento climatico veniva indicata come obiettivo per «concretizzare in maniera economicamente razionale gli impegni assunti per ridurre le emissioni».

¹¹ Secondo la definizione della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo del 1987, nota come Rapporto Brundtland, lo sviluppo è sostenibile quando è capace di rispondere ai bisogni delle generazioni attuali, senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai propri. Tra i pilastri della sostenibilità sono specificamente indicati il rispetto per i diritti umani e per la natura. V. United Nations General Assembly del 15 settembre 2005, in www.who.int/hiv/universalaccess2010/worksummit.pdf. La rilevanza della solidarietà intergenerazionale è stata recentemente delineata dalle recenti pronunce della Corte costituzionale anche come «strumento per la determinazione dei costi e dei benefici afferenti alle generazioni future». Si afferma il dovere di non privare le generazioni future del benessere garantito dalla preservazione delle risorse naturali.

¹² P. PERLINGIERI, *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, cit., p. 77 ss.; M. PENNASILICO, *Il "diritto civile dell'ambiente": premesse di metodo*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 11; G. ARCONZO, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese, individui*, *Atti di convegno*, Università degli Studi di Milano, 2021, p. 159 ss. V. inoltre, Corte cost., 23 giugno 2020, n. 115, in G.U., 24 giugno 2020, n. 26;

una pluralità di interessi¹³. Così, le *energy community*¹⁴ attuando un sistema di autoproduzione distribuita divengono uno strumento di aggregazione sociale per lo sviluppo sostenibile, oltre che di contrasto alla vulnerabilità economica e vanno a funzionalizzare gli aspetti produttivi alla realizzazione del benessere intergenerazionale. Tali configurazioni energetiche consentono di erogare beni e servizi essenziali per la salute e di assicurare ad ogni persona la piena esplicazione della propria personalità¹⁵ (G. Carapezza Figlia, 2017) in un'ottica di preservazione degli ecosistemi naturali.

La «dimensione energetica» assume pertanto la connotazione di beneficio collettivo volto ad adeguare le situazioni patrimoniali ai valori della persona e della solidarietà in termini di accesso e di godimento dei diritti umani. Di conseguenza, la connessione tra sostenibilità e mercato energetico richiede di superare la settorialità e la distinzione tra aspetti

¹³ Il cons. 45, Regolamento (UE) 2018/1999, richiamando l'Accordo di Parigi, precisa che le azioni volte ad affrontare le tematiche energetiche e i cambiamenti climatici contribuiscono alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

L'Accordo raggiunto dalla Conferenza delle Parti (COP21), entrato in vigore il 4 novembre 2016, si inquadra nella cornice più ampia definita dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel settembre 2015 e prevede che ogni Paese, al momento dell'adesione, comunichi il proprio contributo determinato a livello nazionale (*Inded Nationally Detemined Contribution-INDC*) con l'obbligo di perseguire misure domestiche per la sua attuazione. Ogni successivo contributo nazionale (da comunicare ogni cinque anni) dovrà costituire un avanzamento rispetto allo sforzo precedentemente rappresentato con il primo contributo. Nella XXVI Conferenza delle Parti (COP26) nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC) dove, oltre agli accordi sugli obiettivi individuati, sono stati inseriti nel testo finale del *Glasgow Pact* il riferimento alla graduale eliminazione dell'uso del carbone, il programma di lavoro per definire il *Global Goal on Adaptation e Loss and Damage*.

¹⁴ Le comunità energetiche sono state introdotte dalle Direttive (UE) 2018/2001 e 2019/944 e recepite rispettivamente con d.lg. 8 novembre 2021, n. 199 e d.lg. 8 novembre 2021, n. 210.

¹⁵ In proposito, v. G. CARAPEZZA FIGLIA, *I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà orizzontale*, in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA e S. POLIDORI (a cura di), *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, Napoli, 2017, p. 441 ss.

pubblici e privati, nonché di incentivare la cooperazione a livello globale¹⁶ (P. Perlingieri, 2008).

Il raggiungimento di un'adeguata e ragionevole accessibilità all'energia e ai servizi connessi si riflette dunque nella protezione dell'ambiente non come forma di tutela riparatoria, ma piuttosto anticipatoria. L'ambiente non è riducibile ad un mero *habitat*, ma costituisce uno spazio salubre e funzionale in cui sorge un generale obbligo di «non arrecare danno»¹⁷ (P. Perlingieri, 1972; M. Tatarano, 2016). Come delineato dall'art. 41 cost., l'iniziativa economica privata non può essere svolta in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. L'attività economica pubblica o privata deve essere sempre coordinata con i fini sociali e ambientali.

4. L'accesso ai servizi energetici costituisce un elemento imprescindibile dell'inclusione sociale e della riduzione dell'inquinamento. Ciò fa assumere preminenza, anche nel settore energetico, al personalismo e al solidarismo, ponendoli in relazione alle tematiche ambientali, al corretto uso delle risorse naturali improntate al rispetto dei valori e degli interessi non necessariamente patrimoniali. Questo impone una visione della proprietà e del bene comune¹⁸ (M. Francesca, 2017; G. Carapezza Figlia, 2012; I.

¹⁶ Sul punto, P. PERLINGIERI, *Conclusioni dei lavori*, in F. ALCARO, C. FENGA, E. MOSCATI, F. PERNICE e R. TOMASSINI (a cura di), *Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici*, Firenze University Press, 2008, p. 253 ss.

¹⁷ Sull'argomento, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, p. 151 ss.; M. TATARANO, *L'uso razionale dell'energia rinnovabile tra proprietà e contratto. Il paradigma degli impianti fotovoltaici*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 165 ss. ove rileva che lo sviluppo sostenibile, quale criterio per la soluzione dei conflitti valoriali trova consacrazione a livello europeo negli artt. 3 Tratt. UE, 11 Tratt. FUE, 37 Carta UE, ma è stato cristallizzato anche nell'art. 3 *quater*, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell'ambiente).

¹⁸ Sui beni comuni, M. FRANCESCA, *Beni comuni e razionalità discreta del diritto*, in G. PERLINGIERI e A. FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, Napoli, 2017, p. 477 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni unite*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 542 ss.; I. GARACI, *Lo statuto giuridico dei «nuovi beni» immateriali: fra proprietà privata e beni comuni. Riflessioni su recenti interventi giurisprudenziali e normativi*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 435 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Tecniche e ideologie nella disciplina delle acque. Dagli «usi di pubblico generale interesse» ai «beni comuni»*,

Garaci, 2015; G. Carapezza Figlia, 2019) particolarmente funzionale alle utilità essenziali per la realizzazione dei diritti fondamentali, del benessere delle persone e delle comunità sociali¹⁹ (G. Perlingieri, 2022; F. Parente, 2017).

La transizione energetica risponde ad un principio di responsabilità intergenerazione dell'uso delle fonti naturali, ma presuppone anche che gli interessi ambientali vengano perseguiti attraverso scelte eco-compatibili che vanno a incidere sui rapporti negoziali²⁰ (M. Pennasilico, 2014).

La contrattazione, oltre ad essere sempre più globalizzata, non può più essere configurata come uno strumento di regolazione degli interessi individuali delle parti. Se l'atto di autonomia incide su un bene comune come è l'ambiente, deve automaticamente essere escluso che gli effetti possano essere limitati solamente alle parti²¹ (N. Lipari, 2016) e la sussidiarietà introdotta dall'art. 118 cost. ne prova il superamento²² (P. Perlingieri, 2016; Id., 2016; P. Femia, 2004; R. Carleo, 2014; A. Lasso, 2022). In tal modo, i rapporti contrattuali divengono funzionali alla soddisfazione dei bisogni umani. La sostenibilità ambientale richiede di tenere conto delle

in F. MACARIO, A. ADDANTE e D. COSTANTINO (a cura di), *Scritti in memoria di Michele Costantino*, Napoli, 2019, p. 185 ss.

¹⁹ G. PERLINGIERI, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 156 ss.; F. PARENTE, *I diritti umani nell'epoca della globalizzazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 153 ss.

²⁰ Sull'argomento, M. PENNASILICO, *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 162.

²¹ N. LIPARI, *Introduzione*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 15 ss.

²² P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 321 ss.; ID., *La sussidiarietà nel diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, pp. 687 ss.; P. FEMIA, *Sussidiarietà nel diritto privato e principi nel diritto contrattuale europeo*, in P. PERLINGIERI e F. CASUCCI (a cura di), *Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo*, Napoli, 2004, p. 143 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà orizzontale*, in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA e S. POLIDORI (a cura di), *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, cit., p. 441 ss.; R. CARLEO, *La sussidiarietà nel linguaggio dei giuristi*, in M. NUZZO (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, Torino, 2014, p. 7 ss.; A. LASSO, *Riflessioni su autonomia privata e persona umana*, in G. PASSAGNOLI, F. ADDIS, G. CAPALDO, A. RIZZI e S. ORLANDO (a cura di), *Liber amicorum per Giuseppe Vettori, in personaemercato.it*, 2022, p. 1827 ss.

esigenze delle future generazioni e di svolgere ciascuna attività secondo una logica di responsabilità²³ (L. Ruggeri, 2018). Emerge così la sostanziale doverosità di ogni operatore al rispetto dei diritti umani nell'esercizio delle proprie attività produttive. È quindi necessario che anche l'attività delle imprese di rilevanti dimensioni venga conformata alla sostenibilità affinché possa garantire il rispetto dei diritti umani.

A tal proposito, ad esempio, la proposta di direttiva sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità²⁴ evidenzia che la «condotta sostenibile delle imprese» si pone come un aspetto fondamentale per la transizione dell'Unione verso un'economia verde e climaticamente neutra. In particolare, la proposta di direttiva rileva che occorre attuare processi globali di attenuazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente direttamente nelle catene del valore.

Per la riduzione di tale impatto le società sono chiamate ad un obbligo trasversale di diligenza nell'adempimento della propria attività²⁵. Si introduce in tal modo un'operatività sostenibile di impresa comprensiva di parametri non solamente finanziari²⁶. Viene attribuita alle società la specifica responsabilità di orientare ogni iniziativa economica verso un sistema produttivo sempre più fondato sui valori. Si tratta di un obbligo globale di diligenza delle imprese finalizzato a contribuire allo sviluppo sostenibile mediante l'adozione di misure atte a prevenire o mitigare le

²³ V. L. RUGGERI, *Turismo sostenible y derechos humanos*, in L. MEZZASOMA e M.J. REYES LÓPEZ (coords), *Turismo y Sostenibilidad*, Cizur Menor (Navarra), 2018, p. 258 ss.

²⁴ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937, Commissione europea, COM(2022) 71 *final*, 2022/0051 (COD).

²⁵ La proposta di direttiva, all'art. 12, al fine di agevolare le imprese prevede che la Commissione dovrebbe individuare delle clausole contrattuali «tipo d'uso volontari» sull'adozione di misure adeguate di prevenzione degli impatti negativi. Sulla sostenibilità delle imprese, I. SPEZIALE, *Il nuovo paradigma dell'impresa sostenibile*, in *Contr. impr.*, 2022, p. 753 ss.

²⁶ Il Codice di *Corporate Governance* 2020, in [borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/homepage/homepage.htm](https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/homepage/homepage.htm), introduce la nozione di «successo sostenibile» negli obiettivi di *performance* finalizzati a promuovere «il successo sostenibile, comprendendo, ove rilevanti, anche parametri non finanziari».

conseguenze dannose sui diritti umani²⁷. Tali misure «di diligenza», pur assumendo un carattere principale, si configurano tuttavia come un «obbligo di mezzi» in quanto può essere ragionevole garantire la prevenzione o l'attenuazione degli effetti negativi sulle persone e sull'ambiente, ma non anche la certezza della mancata verifica.

Di particolare rilievo è anche la previsione del sistema rimediale a cui possono fare ricorso le persone nel caso in cui «nutrano un legittimo timore»²⁸ che l'attività della società possa avere un impatto negativo sui diritti umani, sulla salute e sulla sostenibilità ambientale, indipendentemente dal fatto che tale timore sia effettivo o solamente potenziale. La tutela non si limita alla salute della persona, ma si estende alla pluralità dei valori.

Si richiede pertanto la predisposizione, da parte delle società, di procedure specifiche per il trattamento dei reclami e la riparazione dei danni che, comunque, non precludono ai reclamanti il diritto di ricorrere alle competenti autorità giurisdizionali²⁹ (M. Libertini, 2021).

Per le imprese si delineano delle ipotesi di responsabilità per riscaldamento globale, stante la consapevolezza degli effetti nocivi conseguenti dalle loro emissioni inquinanti e il fatto che il sistema produttivo è ancora sostanzialmente fondato sull'uso di fonti energetiche fossili. La sostenibilità ambientale diviene quindi un parametro a cui conformare ogni attività economica.

²⁷ Risoluzione del Parlamento europeo, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INI)), P9_TA(2021)0073; OECD *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*, Paris, 2023, in <https://doi.org/10.1787/81f92357-en>. The OECD *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct (the Guidelines)* are recommendations jointly addressed by governments to multinational enterprises to enhance the business contribution to sustainable development and address adverse impacts associated with business activities on people, planet, and society.

²⁸ V. proposta di direttiva COM(2022) 71 *final*, cit., p. 27.

²⁹ V. M. LIBERTINI, *Doveri ambientali, sviluppo sostenibile e diritto commerciale*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, Atti di convegno, Università degli Studi di Milano, 2021, p. 96 ss. Secondo l'a. la «consapevolezza dei problemi ambientali è più diffusa che in passato, ma anche la frustrazione per la debolezza delle azioni di contrasto».

L'utilità sociale, la sicurezza e la dignità, richiamati dall'art. 41 cost., così come la sostenibilità ambientale, conseguentemente non rappresentano più solo dei limiti esterni all'iniziativa economica privata³⁰, ma vanno a condizionare complessivamente anche il contenuto contrattuale.

A tal proposito appare interessante la crescente formulazione delle diverse istanze di tutela finalizzate ad ottenere la protezione delle basilari esigenze di vita dal processo di detrimento ambientale³¹ (M. Meli, 2022; M. Robles, 2021). Ad esempio la Commissione sui Diritti umani delle Filippine ha riconosciuto la responsabilità di alcune imprese per l'impatto negativo dell'attività sul clima e la conseguente violazione dei diritti umani alla comunità locale³².

Il rapporto tra diritti umani e cambiamenti climatici è stato oggetto anche del noto caso Olanda c. Urgenda Foundation in cui la Suprema Corte olandese ha invitato le istituzioni governative dell'Olanda a rispettare gli obblighi assunti per la riduzione di emissioni con effetti nocivi sul clima³³.

³⁰ P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 326 ss.

³¹ In argomento, M. MELI, *Persona, mercato e cambiamenti climatici*, in G. PASSAGNOLI, F. ADDIS, G. CAPALDO, A. RIZZI e S. ORLANDO (a cura di), *Liber amicorum per Giuseppe Vettori, in personaemercato.it*, 2022, p. 2211 ss.; M. ROBLES, *La «conflittualità» ambientale fra «attributi» (negoziali) e «predicati» (rimediali)*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 616 ss.

³² V. National Inquiry on Climate Change, Commission of Human Rights, Republic of the Philippines, in <https://chr.gov.ph/wp-content/uploads/2022/05/CHRP-NICC-Report-2022.pdf>; M. MELI, *Persona, mercato e cambiamenti climatici*, in G. PASSAGNOLI, F. ADDIS, G. CAPALDO, A. RIZZI e S. ORLANDO (a cura di), *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, cit., p. 2214 ss.

³³ State of the Netherlands c. Urgenda Foundation, in <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2007>; Supreme Court of the Netherlands, December 20, 2019, in www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/state-of-the-netherlands-v-urgenda-foundation/567B9E3AD5B1712EC8F138195EC53995; M. MEGURO, *State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*, in *American Journal of International Law*, 2020, 114, 4, p. 729 ss.; A. BANG e M.L. HOLLE, *Making legal History: State liability for negligence in climate change*, in *European Public Law*, 2020, p. 45 ss.; P. COX, *The decision of the Hague district court in the climate case Urgenda Foundation v. the State of the Netherlands*, in *Journal of Planning Law*, 2016; C. COUNIL e A.S. TABAU, *New Perspectives for Climate Justice: District Court of The Hague, 24 June 2015, Urgenda Foundation versus the Netherlands*, in *Journal for European Environmental & Planning Law*, 2015, 12, 3-4, p. 222 ss.

Alla base della decisione sono stati posti dalla Corte alcuni principi internazionali tra cui il *do no significant harm* (DNSH)³⁴ (Regolamento 2021/241/UE), secondo cui l'impegno degli Stati deve essere finalizzato a non causare danni alla comunità, ma è stata espressamente richiamata anche la responsabilità comune al generale rispetto degli obblighi di protezione dei diritti umani. Sono seguiti ulteriori casi come l'*Affaire du Siècle* e la vicenda *Grande Synthe* con cui è stato ordinato allo Stato francese di adottare le misure utili ad abbassare la percentuale di emissioni nocive, in conformità a quanto previsto dal *Code de l'énergie* e dalla normativa europea sul cambiamento climatico³⁵ (Regolamento 2018/842/UE). Più specificamente la sentenza ha riconosciuto la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni assunte dallo Stato francese per la sostenibilità ambientale, il contrasto al cambiamento climatico e la tutela della salute umana.

La Corte edu giunge ad affermare che in presenza di attività pericolose per l'ambiente, gli Stati devono essere ritenuti responsabili per la mancata previsione di misure adeguate e ragionevoli, funzionali alla protezione dell'integrità fisica delle persone di una comunità a rischio, potendosi ravvisare un nesso causale tra gli effetti prodotti dalle emissioni nocive e la violazione degli artt. 2 e 8 Cedu. Tali disposizioni, secondo la Corte edu

³⁴ Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in GUUE, 18 febbraio 2021, L 57/17. Il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali» viene declinato sugli obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema relativo alle attività ecosostenibili allo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno agli obiettivi indicati nell'accordo di Parigi tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile o la protezione delle risorse idriche e marine, l'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi; v. Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH), in https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-1/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf.

³⁵ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, GUUE, 19 giugno 2018, L 156/26.

integrano lo specifico obbligo per ogni Stato di contribuire alla prevenzione del cambiamento climatico³⁶ (K. Dzehtsiarou, 2015).

La connessione tra la tutela dei diritti umani e il dovere di protezione dell'ambiente assunto dagli Stati è stata posta anche a fondamento delle *Climate Change Litigation*, come nel caso López Ostra c. Spagna. In tal caso, la Corte edu ha affermato che *a severe environmental pollution may affect individuals' well-being*³⁷ (Corte edu, Caso López Ostra c. Spagna, 1994) e ha sottolineato che la plurioffensività degli effetti può manifestarsi sia immediatamente, sia in un tempo successivo³⁸. Anche nel noto caso Ilva, la Corte edu ha condannato lo Stato italiano per la mancata protezione della vita e della salute delle persone³⁹ (Corte edu, Caso Cordella c. Italia, 2019).

Per le logiche del mercato si realizza un sostanziale obbligo di uniformarsi alle regole che tutelano i diritti fondamentali dell'uomo⁴⁰ (F. Parente, 2017; M. Pennasilico, 2014). In sostanza, l'attività che provoca un inquinamento ambientale lesivo per la salute delle persone non può mai essere giustificabile.

5. Nella correlazione tra persona, ambiente, dimensione energetica e sviluppo sostenibile si colloca la recente Risoluzione *The human right to a clean, healthy and sustainable environment* dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁴¹ con la quale è stato affermato «*the right to clean, healthy and sustainable*

³⁶ K. DZEHTSIAROU, *European consensus and the legitimacy of the European Court of Human right*, Cambridge, 2015, p. 2 ss.

³⁷ Corte edu, 9 dicembre 1994, López Ostra c. Spagna, in *federalismi.it*.

³⁸ Corte edu, 21 febbraio 1990, Powell and Rayner c. The United Kingdom, in *federalismi.it*. V. anche, P. PERLINGIERI, *Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 318 ss.

³⁹ Corte edu, 24 gennaio 2019, Cordella c. Italia, in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>; M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, cit., p. 44 ss.

⁴⁰ F. PARENTE, *I diritti umani nell'epoca della globalizzazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 154 ss.; M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 753 ss.

⁴¹ *Resolution adopted by General Assembly on 28 July 2022, 76/300. The human right to clean, healthy and sustainable environment. Seventy-sixth session. Agenda item 74 (b), promotion and protection of human right: human right questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment*

environment as a human right». L'ambiente salubre e sostenibile viene dunque riconosciuto a livello internazionale come un diritto umano⁴².

La Risoluzione ribadisce che l'uso non sostenibile delle risorse naturali, l'inquinamento dell'aria, del suolo, dell'acqua, al pari del detrimento della biodiversità provoca implicazioni negative dirette o indirette sull'effettivo godimento di tutti i diritti umani. Tali effetti vengono avvertiti dalle comunità di tutto il mondo in modo più acuto dalle donne, dalle persone in situazioni di vulnerabilità, dai bambini, dagli anziani e dalle persone con disabilità⁴³. La sostenibilità assume pertanto un significato diverso in riferimento al contesto sociale in cui si esplica. La promozione del diritto umano a un ambiente salubre e sostenibile, come ribadito anche dalla Risoluzione, richiede la piena attuazione degli accordi ambientali internazionali e, a tal fine, occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati. Lo sviluppo della sostenibilità implica che il diritto ad un ambiente pulito venga disciplinato non solo da ogni Stato, ma attraverso regolamentazioni globali che possano dettare regole uniformi e soddisfare equamente le esigenze di ogni generazione. Una regolamentazione a cui dovrebbe estendersi anche la solidarietà tra gli Stati.

of human right and fundamental freedoms. United Nation General Assembly. A/RES/76/300. Distr.: General 1 August 2022, in www.un.org/en/ga/76/resolutions.shtml.

⁴² Il riconoscimento dell'ambiente «pulito» come diritto umano era già stato inserito nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972 dove nel Preambolo si afferma che l'elemento naturale e quello creato dall'uomo costituiscono elementi dell'ambiente che sono essenziali al benessere e al pieno godimento dei suoi fondamentali diritti. Successivamente nella Convenzione di Aarhus del 1998 si afferma che un'adeguata tutela dell'ambiente è indispensabile per il benessere umano e per il godimento dei diritti fondamentali e che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente che assicura la salute, il benessere, il dovere di tutelare e migliorare l'ambiente, individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni presenti e future.

⁴³ La Risoluzione A/RES76/300, *The human right to a clean, healthy and sustainable environment*, riconosce che «*the human rights implications of environmental damage are felt by individuals and communities around the world, the consequences are felt most acutely by women and girls and those segments of the population that are already in vulnerable situations, including indigenous peoples, children, older persons and persons with disabilities*».

6. La tutela dell'ambiente menzionata negli artt. 9 e 41 cost. in séguito alla recente riforma costituzionale, pur in assenza di una specifica previsione, trovava comunque rilievo nell'ambito della protezione del paesaggio ed anche della salute sulla base dell'art. 32 cost. o, comunque, nell'art. 117, comma 2, lett. s) cost.⁴⁴.

Negli orientamenti consolidati della Corte costituzionale e della Cassazione l'ambiente viene qualificato come un bene unitario composto da una pluralità di elementi⁴⁵ (Corte cost., 641/1987; 210/1987; 641/1987; Cass. 5650/1996), utile al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona e, in quanto tale, comune, aperto e solidale⁴⁶. In tal senso l'esigenza di salvaguardare l'ecosistema assume la prospettiva di equità e solidarietà intergenerazionale⁴⁷.

La sostenibilità, nella sua molteplice connotazione⁴⁸, diviene un principio su cui fondare lo sviluppo di ogni attività funzionale alla tutela

⁴⁴ Riforma degli artt. 9 e 41 cost., prevista dalla l. cost., 11 febbraio 2022, n. 1, modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, in G.U., 22 febbraio 2022, n. 44; Corte cost., 26 luglio 2002, in G.U., 31 luglio 2002, n. 30.

⁴⁵ Corte cost., 30 ottobre 1987, n. 641, in G.U., 13 gennaio 1988, n. 2; Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, in *Foro it.*, 1988, c. 329; Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in *Foro it.*, 1988, c. 694; Cass., 19 giugno 1996, n. 5650, in *Riv. giur. amb.*, 1997, p. 679; M. MELI, *Quando l'ambiente entra in conflitto con sé stesso: fonti energetiche rinnovabili e tutela del paesaggio*, in *rivistagiuridicaambientediritto.it*, p. 6 ss.; G. MARCATAJO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in *rivistagiuridicaambientediritto.it*, 2021, p. 5 ss.

⁴⁶ Cass., Sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Foro it.*, I, c. 2302; G. MARCATAJO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, cit., p. 10 ss.; E. LECCESE, *L'ambiente: dal codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario?*, in *rivistagiuridicaambientediritto.it*, 4, 2020, p. 3 ss.

⁴⁷ Sul punto, G. ARCONZO, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in P. PANTALONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese, individui*, cit., p. 158; G. MORGESE, *Il "faticoso" percorso della solidarietà nell'Unione europea*, in *aisdue.eu*, 2021, p. 88.

⁴⁸ La Risoluzione A/RES/76/300 riconosce che «*the impact of climate change, the unsustainable management and use of natural resources, the pollution of air, land and water, the un sound management of chimica and waste, the resulting loss of biodiversity and the decline in services provided by ecosystems interfere with the enjoyment of a clean, healthy and sustainable environment and that environmental damage has negative implications, both direct and indirect, for the effective enjoyment of all human rights*». In generale sulla trattazione di questioni ambientali e diritti umani v. A. BOYLE, *Human rights and the environment: where next?*, in *European Journal of International Law*, 3, 2012, p.

ambientale e alla protezione degli interessi di persone che non sono ancora esistenti⁴⁹. Emerge in tal senso una titolarità potenziale dell'interesse delle generazioni future verso la conservazione degli ecosistemi naturali⁵⁰. Su tale presupposto, la solidarietà e la sostenibilità, come principi fondanti qualsiasi attività umana, implicano un atteggiamento c.d. «proattivo» teso a preservare l'ambiente⁵¹ (V. Rizzo, 2020). Ne consegue l'esigenza di rimodulare la gestione delle risorse naturali secondo modelli produttivi nuovi e diversificati, affinché possano essere efficacemente conservate o utilizzate in funzione dei bisogni della collettività e della soddisfazione di una pluralità di interessi rilevanti che attengono ai diritti fondamentali⁵² (A. Nervi, 2016).

613 ss.; N. DE SADELEER, *Enforcing EUCHR principles and fundamental rights in environmental cases*, in *Nordic Journal of International Law*, 2012, p. 61 ss.; E. ZAHRADNIKOVA, *European Court of Human right: living the green light to environmental protection?*, in *Queen Mary Law Journal*, 2017, p. 15 ss.

⁴⁹ Rileva L. RUGGERI, *Turismo sostenibile y derechos humanos*, in L. MEZZASOMA e M.J. REYES LÓPEZ (coords), *Turismo y Sostenibilidad*, cit., p.256 ss., che l'essere umano viene protetto non più solo in un'ottica di contemporaneità tra fruizione della norma e la sua vigenza, ma trova protezione in forma anticipata, proprio in quanto la regolamentazione assume un contenuto diretto a proteggere le esigenze di persone che pur non essendo ancora nate, sono portatrici di bisogni essenziali. In argomento v. P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, Napoli, 2003, p. 44 ss.

⁵⁰ Sull'argomento, F. LONGOBUCCO, *La contrattazione ecologicamente conformata nell'ottica del diritto civile: brevi note*, in *rivistagiuridicaambientediritto.it*, p. 1 ss.

⁵¹ In proposito, V. RIZZO, *Green New Deal e profili di responsabilità civile per i danni ambientali: una riflessione suscitata da un recente libro di Lorenzetti*, in R. FAVALE e L. RUGGERI (a cura di), *Studi in onore di Antonio Flamini*, Napoli, 2020, p. 1198 ss.

⁵² A. NERVI, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 45 ss.; M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Pers. merc.*, 2015, p. 37 ss.; L. RUGGERI, *Turismo sostenibile y derechos humanos*, in L. MEZZASOMA e M.J. REYES LÓPEZ (coords), *Turismo y Sostenibilidad*, cit., p.256 ss., ove si evidenzia che la «ciencia y el progreso socio-economico pueden operar en función del bienestar de quiete vendran luego de nuestro y las exigencias del mentenimiento de la especie humana pueden fungir como limite o prohibición a algunas actividades del hombres».

Riferimenti bibliografici

ARCONZO G., *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 9 e 1 della Costituzione*, in PANTALONE P. (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese, individui*, Atti di convegno, Università degli Studi di Milano, 2021, p. 158 ss.;

BANG A. e HOLLE M.L., *Making legal History: State liability for negligence in climate change*, in *European Public Law*, 2020, p. 45 ss.;

BOYLE A., *Human rights and the environment: where next?*, in *European Journal of International Law*, 3, 2012, p. 613 ss.;

CARAPEZZA FIGLIA G., *I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà orizzontale*, in CATERINI E., DI NELLA L., FLAMINI A., MEZZASOMA L. e POLIDORI S. (a cura di), *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, Napoli, 2017, p. 441 ss.;

CARAPEZZA FIGLIA G., *Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni unite*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 542 ss.;

CARAPEZZA FIGLIA G., *Tecniche e ideologie nella disciplina delle acque. Dagli «usi di pubblico generale interesse» ai «beni comuni»*, in MACARIO F., ADDANTE A. e COSTANTINO D. (a cura di), *Scritti in memoria di Michele Costantino*, Napoli, 2019, p. 185 ss.;

CARLEO R., *La sussidiarietà nel linguaggio dei giuristi*, in NUZZO M. (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, Torino, 2014, p. 7 ss.;

COURNIL C. e TABAU A.S., *New Perspectives for Climate Justice: District Court of The Hague, 24 June 2015, Urgenda Foundation versus the Netherlands*, in *Journal for European Environmental & Planning Law*, 2015, 12, 3-4, p. 222 ss.;

COX P., *The decision of the Hague district court in the climate case Urgenda Foundation v. the State of the Netherlands*, in *Journal of Planning Law.*, 2016;

D'ADDINO SERRAVALLE P., *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, Napoli, 2003;

DE SADELEER N., *Enforcing EUCHR principles and fundamental rights in environmental cases*, in *Nordic Journal of International Law*, 2012, p. 61 ss.;

DZEHTSIAROU K., *European consensus and the legitimacy of the European Court of Human right*, Cambridge, 2015;

FEMIA P., *Sussidiarietà nel diritto privato e principi nel diritto contrattuale europeo*, in PERLINGIERI P. e CASUCCI F. (a cura di), *Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo*, Napoli, 2004, p. 143 ss.;

FRANCESCA M., *Beni comuni e razionalità discreta del diritto*, in PERLINGIERI G. e FACHECHI A. (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, Napoli, 2017, p. 477 ss.;

GARACI I., *Lo statuto giuridico dei «nuovi beni» immateriali: fra proprietà privata e beni comuni. Riflessioni su recenti interventi giurisprudenziali e normativi*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 435 ss.;

LASSO A., *Riflessioni su autonomia privata e persona umana*, in PASSAGNOLI G., ADDIS F., CAPALDO G., RIZZI A. e ORLANDO S. (a cura di), *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, in *personaemercato.it*, 2022, p. 1827 ss.;

LECCESE E., *L'ambiente: dal codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario?*, in *rivistagiuridicaambientediritto.it*, 4, 2020, p. 3 ss.;

LIBERTINI M., *Doveri ambientali, sviluppo sostenibile e diritto commerciale*, in PANTALONE P. (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, Università degli Studi di Milano, 2021, p. 96 ss.;

LIPARI N., *Introduzione*, in PENNASILICO M. (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 15 ss.;

LONGOBUCCO F., *La contrattazione ecologicamente conformata nell'ottica del diritto civile: brevi note*, in *rivistagiuridicaambientediritto.it*, p. 1 ss.;

MARCATAJO G., *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione G. dell'ambiente*, in *rivistagiuridicaambientediritto.it*, p. 3 ss.;

MEGURO M., *State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*, in *American Journal of International Law*, 2020, 114, 4, p. 729 ss.;

MELI M., *Persona, mercato e cambiamenti climatici*, in PASSAGNOLI G., ADDIS F., CAPALDO G., RIZZI A. e ORLANDO S. (a cura di), *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, in *personaemercato.it*, 2022, p. 2211 ss.;

MELI M., *Quando l'ambiente entra in conflitto con sé stesso: fonti energetiche rinnovabili e tutela del paesaggio*, in *rivistagiuridicaambientediritto.it*, p. 6 ss.;

MORGESE G., *Il "faticoso" percorso della solidarietà nell'Unione europea*, in *aisdue.eu*, p. 88;

NERVI A., *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in PENNASILICO M. (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 45 ss.;

PARENTE F., *I diritti umani nell'epoca della globalizzazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 154 ss.;

PENNASILICO M., *Ambiente e diritti umani*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 45 ss.;

- PENNASILICO M., *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 753 ss.;
- PENNASILICO M., *Il “diritto civile dell’ambiente”: premesse di metodo*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell’ambiente*, Napoli, 2014, p. 11;
- PENNASILICO M., *L’uso responsabile delle risorse naturali e il “contratto ecologico”*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell’ambiente*, Napoli, 2014, p. 162;
- PENNASILICO M., *La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in *rqda.it*, p. 44 ss.;
- PENNASILICO M., *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto*, in *personaemercato.it*, p. 37 ss.;
- PERLINGIERI G., *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 156 ss.;
- PERLINGIERI P., *Conclusioni dei lavori*, in ALCARO F., FENGA C., MOSCATI E., PERNICE F. e TOMASSINI R. (a cura di), *Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici*, Firenze University Press, 2008, p. 253 ss.;
- PERLINGIERI P., *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 77 ss.;
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell’ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972;
- PERLINGIERI P., *La sussidiarietà nel diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, pp. 687 ss.;
- PERLINGIERI P., *Persona, ambiente e sviluppo*, in PENNASILICO M. (a cura di), *Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 321 ss.;
- RIZZO V., *Green New Deal e profili di responsabilità civile per i danni ambientali: una riflessione suscitata da un recente libro di Lorenzetti*, in FAVALE R. e RUGGERI L. (a cura di), *Studi in onore di Antonio Flamini*, Napoli, 2020, p. 1198 ss.;
- ROBLES M., *La «conflittualità» ambientale fra «attributi» (negoziali) e «predicati» (rimediali)*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 616 ss.;
- RUGGERI L., *Turismo sostenibile y derechos humanos*, in MEZZASOMA L. e REYES LÓPEZ M.J. (coords), *Turismo y Sostenibilidad*, Cizur Menor (Navarra), 2018, p. 256 ss.;

SPEZIALE I., *Il nuovo paradigma dell'impresa sostenibile*, in *Contr. impr.*, 2022, p. 753 ss.;

TATARANO M., *L'uso razionale dell'energia rinnovabile tra proprietà e contratto. Il paradigma degli impianti fotovoltaici*, in PENNASILICO M. (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 165 ss.;

ZAHRADNIKOVA E., *European Court of Human right: living the green light to environmental protection?*, in *Queen Mary Law Journal*, 2017, p. 15 ss.

Normativa

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, in GUUE, 9 luglio 2021, L 243/1;

Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in GUUE, 18 febbraio 2021, L 57/17;

Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, GUUE, 19 giugno 2018, L 156/26;

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937, Commissione europea, Bruxelles, 23 febbraio 2022, COM(2022) 71 *final*, 2022/0051 (COD);

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, *La dimensione energetica del cambiamento climatico*, COM(97) def.;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il *Green Deal* europeo, COM(2019) 640 *final*;

Risoluzione del Parlamento europeo, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)), P9 TA(2021)0073;

Resolution adopted by General Assembly on 28 July 2022, 76/300. The human right to clean, healthy and sustainable environment. Seventy-sixth session. Agenda item 74 (b). promotion and protection of human right: human right questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human right and fundamental freedoms, United Nation General Assembly. A/RES/76/300.

Distr.: General 1 August 2022, in <https://www.un.org/en/ga/76/resolutions.shtml>;

United Nations General Assembly del 15 settembre 2005, in www.who.int/hiv/universalaccess2010/worksummit.pdf;

OECD *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*, Paris, 2023, in <https://doi.org/10.1787/81f92357-er>;

United Nations, *Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future*, 1997, c.d. Rapporto Brundtland, in www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/nachhaltige-entwicklung/brundtland-report.html;

National Inquiry on Climate Change, Commission of Human Rights, Republic of the Philippines, in <https://chr.gov.ph/wp-content/uploads/2022/05/CHRP-NICC-Report-2022.pdf>.

Giurisprudenza

Cass., Sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Foro it.*, I, c. 2302;

Cass., 19 giugno 1996, n. 5650, in *Riv. giur. amb.*, 1997, p. 679;

Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, in *Foro it.*, 1988, c. 329;

Corte cost., 30 ottobre 1987, n. 641, in G.U., 13 gennaio 1988, n. 2;

Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in *Foro it.*, 1988, c. 694;

Corte cost., 23 giugno 2020, n. 115, in G.U., 24 giugno 2020, n. 26;

Corte edu, 21 febbraio 1990, Powell e Rayner c. The United Kingdom, in *federalismi.it*;

Corte edu, 9 dicembre 1994, López Ostra c. Spagna, in *federalismi.it*;

Corte edu, 24 gennaio 2019, Cordella c. Italia, in <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org>;

State of the Netherlands c. Urgenda Foundation, in <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2007>.